

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA

Il Giudice designato

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso presentato ai sensi [dell'art. 700 C.p.c.](#), che si intende qui per esteso interamente riportato, con il quale gli attori G. e C. hanno chiesto provvedimento di urgenza volto ad ottenere l'immediata adozione di tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei per eliminare le emissioni acustiche denunciate;

letti gli atti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- con ricorso depositato in data 15.11.2011 R. G. e P.C. hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Modena la F.&M. S.r.l., in persona del rappresentante pro-tempore, con ricorso cautelare d'urgenza per provvedimento ai sensi [dell'art. 700 C.p.c.](#), per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "-In via Principale:

- accertata l'intollerabilità del rumore e delle altre immissioni innanzi descritte provenienti dal Bar Cafè 365 sito in Modena via Emilia Est-angolo via Trento Trieste al n. 2/8, ordinare alla F.&M. srl, in persona del legale rappresentante protempore, l'immediata cessazione delle immissioni rumorose nonché delle esalazioni di fumi, odori, calore e scuotimenti poste in essere dal sopradetto esercizio commerciale adottando i provvedimenti più opportuni e disponendo che lo svolgimento dell'attività commerciale possa unicamente avvenire nel rispetto dei limiti delle immissioni sonore e delle altre immissioni innanzi indicate previsti per legge da accertarsi mediante misurazioni effettuate dall'ARPA o da altro soggetto terzo;

- In via di estremo subordine e salvo gravame:

- Ordinare alla F.&M. srl l'immediata cessazione delle immissioni rumorose nonché delle esalazioni di fumi, odori, calore e scuotimenti poste in essere dal Bar 365 sito in Modena via Emilia Est-angolo via Trento Trieste al n. 2/8 durante il periodo notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00 adottando i provvedimenti più opportuni e disponendo che lo svolgimento dell'attività commerciale durante tale orario notturno possa unicamente avvenire nel rispetto dei limiti di immissioni sonore e delle altre immissioni innanzi indicate previsti per legge da accertarsi mediante misurazioni effettuate dall'ARPA o da altro soggetto terzo;

Con vittoria di spese competenze ed onorari da liquidarsi all'esito del giudizio di merito;

Nel successivo giudizio di merito voglia l'ecc.mo Tribunale adito:

- Confermare le domande proposte nel ricorso d'urgenza da intendersi qui integralmente richiamate;

-in ogni caso: ordinare la rimozione del condizionatore attualmente posizionato in prossimità della finestra della camera da letto dei ricorrenti nonché ordinare la rimozione della ventola (motore) delle canne fumarie di aspirazione dei fumi del forno e del locale;

- condannare la F.&M. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire ai sigg.ri C. Patrizia e G. R. i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi riportati da liquidarsi anche in via equitativa;

- in via istruttoria: disporsi, per quanto occorrer possa, CTU volta ad accertare il superamento dei limiti di immissioni acustiche e di esalazioni di fumi e di calore previsti per legge;

- Con ogni più ampia riserva istruttoria

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia relativi al procedimento d'urgenza che alla causa di merito;"

- i ricorrenti hanno dedotto:

di avere la disponibilità di un alloggio nello stabile condominiale dove la ricorrente C. svolge l'attività di portierato, sito in Modena, via Trento Trieste 5, presso il quale risiedono dal 2008;

che il locale si affaccia su un cavedio interno, con finestre immediatamente sopra ai locali ove è ubicato un panificio denominato Bar 365, sito in Modena, via Emilia Est, angolo via Trento Trieste;

che da tale esercizio commerciale provengono, sia in ore diurne che notturne, emissioni intollerabili, di rumore, vibrazioni, fumo e calore, idonee a pregiudicare la salute psicofisica dei ricorrenti;

di avere chiesto al Comune di Modena di verificare il rispetto dei limiti di legge in materia di immissioni nel loro appartamento;

che il Comune di Modena, con missiva del 29/9/09 invitava l'esercizio commerciale ad effettuare misurazioni;

che, a seguito dell'inottemperanza all'invito il Comune di Modena incaricava l'Agenzia Regionale per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA) di effettuare rilievi;

che l'ARPA, nel gennaio 2010, accertava un differenziale di rumorosità superiore al limite di livello differenziale ammesso in periodo notturno dal [D.P.C.M. 14/11/97](#), ed elevava a carico della società convenuta una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della L. n. 26/10/95, n. 447;

che a seguito delle rilevazioni dell'ARPA il Comune di Modena, con comunicazione del 10/3/10, avviava nei confronti della convenuta un procedimento volto alla progettazione di interventi atti a rientrare nei limiti consentiti di rumorosità con termine al 4/5/10;

che, spirato inutilmente tale termine, il Comune di Modena ordinava alla convenuta di far pervenire un piano di risanamento acustico, ed in data 20/5/10 ordinava la sospensione in periodo notturno dell'utilizzo degli impianti rumorosi;

che in data 8/6/10 il Comune di Modena invitava l'ARPA ad effettuare un nuovo sopralluogo;

che il convenuto non ottemperava e non riscontrava le missive inviate dal legale dei ricorrenti;

- all'udienza del giorno 10/12/10 F.&M. S.r.l. si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ha eccepito:

difetto di legittimazione attiva essendo accertate immissioni intollerabili solo in periodo notturno, e non essendo i ricorrenti residenti nell'immobile, ma soltanto domiciliati nel locale ad uso portineria, del quale non è consentito uso residenziale abitativo;

mancato superamento del valore limite assoluto previsto dal [D.P.C.M. 14/11/97](#) in 50 dbA per il periodo notturno nelle aree di tipo misto;

- contestualmente la convenuta costituendosi ha riconosciuto il superamento del valore limite differenziale per il periodo notturno e in proposito ha comunicato che, per motivi di buon vicinato e la complessità degli interventi da compiere, intendeva sospendere l'attività di lavorazione in ore notturne, in modo da eliminare la fonte rumorosa;

- chiedeva pertanto il rigetto del ricorso cautelare per difetto dei presupposti di fumus e periculum in mora, con vittoria di spese e, nel merito, l'accertamento dell'inesistenza della violazione e dei danni lamentati;

- all'udienza del 20/1/11 sono state sentite le persone informate sui fatti e parte convenuta ha prodotto preventivo di lavori in corso di esecuzione, per la messa a norma della canna fumaria, chiedendo rinvio al fine di verificare l'esito dei lavori;

- all'udienza 23/3/11 parte ricorrente ha dedotto l'assoluta insufficienza dei lavori eseguiti e parte convenuta la necessità di ripetizione dei rilievi di ARPA all'esito dei lavori eseguiti, e quindi con ordinanza in pari data è stato chiesto ad ARPA di verificare nuovamente il livello di rumorosità;

- ad esito del nuovo intervento di ARPA, alle richieste di informazioni di questa autorità giudiziaria sono state fornite (cfr. relazione in data 16/5/11) le seguenti risposte:

quanto al sopralluogo notturno in data 11/4/11: "La somma dei Leq ottenuti nei vari campionamenti di rumore ambientale attestano che il livello di rumore prodotto dall'impianto di refrigerazione dell'acqua produce all'interno della camera da letto dell'appartamento della sig. C. un livello equivalente (Leq) pari a 34,5 dBA; la presenza di una componente tonale a 50 Hz con carattere stazionario nel tempo e in frequenza determina l'applicazione dei fattori correttivi previsti al punto 11 dell'Allegato B del [D.M. 16/3/98](#) per il periodo notturno e le frequenze inferiori a 200 Hz. Ne consegue che al valore del livello di rumore ambientale misurato (34,5 dBA) viene applicata una penalizzazione di 6 dBA ottenendo così il livello di rumore ambientale di 40,5 dBA che determina un livello differenziale, inteso come differenza algebrica tra il livello di rumore ambientale e quello residuo, di 11,0 dBA.

Considerato che l'art.4 del [D.P.C.M. 14/11/97](#) ammette all'interno delle abitazioni in periodo notturno, ovvero dalle ore 22:00 alle ore 06:00, un valore massimo di limite di immissione differenziale fino a 3 dBA risulta evidente il consistente superamento di tale limite, sia per il livello sonoro prodotto che per la sua caratteristica emissiva in frequenza";

quanto al sopralluogo notturno in data 11/4/11: "Dall'esame dei risultati fonometrici risulta che in periodo diurno tutte le macchine, anche se utilizzate singolarmente, ad eccezione della sola ventola di aspirazione del forno, determinano all'interno dell'appartamento livelli di rumore tali da superare il limite di immissione differenziale in periodo diurno di 5 dBA in quanto producono livelli superiori a 34 dBA (rumore residuo 29,0 dBA + valore differenziale 5 dBA).

Al momento del sopralluogo non è stato possibile eseguire misure di rumore sulle seguenti sorgenti:

- macchina lievitatrice poiché non in funzione e descritta dai titolari come non significativa. Ne consegue che il livello sonoro disturbante misurato nel primo sopralluogo del 11/01/2010 ed

inizialmente attribuito alla "lievitatrice" poteva essere determinato da altri impianti o da impianti diversi da quelli attualmente presenti. Non è possibile esprimersi in quanto non sono state fornite spiegazioni a riguardo e non è noto se, successivamente al ns. sopralluogo del 11/01/10, la ditta abbia verificato e descritto quali fossero gli impianti in funzione nel periodo notturno monitorato dalla scrivente Agenzia;

- condizionatore in quanto al momento del sopralluogo i titolari asserivano di non riuscire ad accenderlo. Nel corso del sopralluogo è stato possibile svolgere solo la misura di rumore residuo all'interno della camera da letto alle ore 9, a 1 metro dalla finestra aperta, ottenendo un livello equivalente di 45 dBA; pertanto, affinché sia rispettato il limite di immissione differenziale di 5 dBA previsto dal [D.P.C.M. 14/11/97](#) per il periodo diurno, l'impianto di condizionamento non può produrre, all'interno dell'appartamento, più di 50 dBA.

Nella valutazione di impatto acustico presentata per l'insediamento dell'attività a corredo della Domanda di Inizio Attività della ditta FOOD & MORE srl - Panetteria Bar Cafè 365 (DIA prot. 957/07) non è descritto, in quanto non previsto, l'utilizzo di un impianto di condizionamento; conseguentemente è stato richiesto alla proprietà di fornire le caratteristiche tecniche della macchina che attestano un livello di pressione sonora di 57 dBA. Nell'impossibilità di compiere misure dirette, si effettua un calcolo previsionale del rumore potenzialmente prodotto dall'impianto all'interno dell'appartamento, ottenendo un livello di 51 dBA, quindi superiore al valore consentito. Il calcolo è stato svolto utilizzando la formula per la divergenza geometrica di una sorgente sonora puntiforme (approssimazione favorevole nei confronti della sorgente), posta ad una distanza di 2 m. e senza considerare i fenomeni di riflessione, direttività e l'eventuale presenza di componenti tonali";

- inoltre, nella relazione si legge: "In merito al rumore determinato in periodo notturno dall'impianto di refrigerazione i titolari dell'attività dichiaravano di avere installato il timer di controllo per evitare il funzionamento dell'impianto in periodo notturno e si impegnavano a ricontrollare il sistema in modo da evitare l'accensione prima delle ore 6. A tale proposito si precisa che l'impianto determina comunque il superamento del limite di immissione differenziale anche in periodo diurno, in quanto la presenza della componente tonale a 50 Hz determina l'applicazione del fattore correttivo KT di 3 dBA previsto per il periodo diurno (punto 11 dell'Allegato B del [D.M. 16/3/98](#)), da cui deriva che il livello di rumore ambientale assume il valore di 37,5 dBA determinando un livello differenziale, inteso come differenza algebrica tra il livello di rumore ambientale e quello residuo, di 8,0 dBA. Ne consegue che il solo controllo temporale di accensione del refrigeratore non è sufficiente per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa";

- in conclusione, la relazione di ARPA afferma che "che le misure effettuate sulla rumorosità prodotta dalle lavorazioni svolte all'interno del laboratorio della Panetteria Bar Cafè 365 di via Emilia Est 2/8 mostrano il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale sia per il periodo notturno che diurno, confermando il perdurare della situazione di disturbo già riscontrata e sanzionata nel 2010.

Per tale motivo si ritiene necessario che i titolari della Panetteria Bar Cafè 365 provvedano ad individuare ed eseguire al più presto le opere di bonifica necessarie affinché i livelli di rumore prodotti rientrino nei limiti normativi";

- all'udienza 7/6/11 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e deduzioni.

Rilevato e ritenuto quanto segue.

1. I ricorrenti lamentano che dall'esercizio commerciale, limitrofo alla loro abitazione, provengono immissioni rumorose nocive, in quanto dannose per il loro riposo, quiete e tranquillità, sia in ore diurne che nelle ore serali e notturne, per effetto dell'utilizzo di macchinari non adeguatamente insonorizzati; i ricorrenti hanno, quindi, chiesto l'emissione dei provvedimenti d'urgenza necessari per la cessazione delle immissioni stesse o quantomeno per la loro riduzione entro i limiti della tollerabilità; hanno, pertanto, richiamato le norme di cui agli [artt. 844 e 2043 C.c.](#)

2. La giurisprudenza di merito ha affrontato da lungo tempo la materia e vi sono state numerose pronunce pretorili e di Tribunale che hanno concesso l'inibitoria di immissioni ai sensi [dell'art. 700 C.p.c.](#), a tutela del diritto alla salute dei proprietari o dei titolari di un diritto di godimento su fondi contigui a fonti di immissioni ai sensi dell'art. 844 C.p.c. (cfr. Pret. Monza 15/6/76; Pret. Vigevano 6/4/78 e 22/3/85; Pret. Thiene 13/10/84, Pret. Verona 29/6/84, Pret. Castrovillari 16/2/91; Pret. Milano, 18/2/93, in: Arch. locazioni 1994, 391).

Già in queste pronunce era presente il riconoscimento di un'autonoma azione inibitoria a tutela del diritto alla salute inteso quale diritto della personalità fondato [sull'art. 32 Cost.](#) e, quindi, l'esperibilità dell'azione inibitoria come rimedio preventivo generale a tutela di tutti i diritti assoluti. Anche la Corte di cassazione è giunta da tempo al riconoscimento del diritto alla salute come diritto tutelabile in via immediata ad iniziativa degli interessati ed autonomamente (cfr. Cass. 9/3/79, n. 1463; 6/10/79, n. 5172; 30/7/84, n. 4523; 11/2/85, n. 1130) prima che la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 14/7/86 tracciasse le linee maestre dell'inquadramento costituzionale della materia, e successivamente l'indirizzo non è più stato abbandonato.

In particolare, è stato osservato che il bene salute deve ritenersi comprensivo non solo dell'incolumità fisica ma anche del benessere psichico dell'individuo e di tutto ciò che vale a costituire la "qualità" stessa della vita, intesa come esaustiva realizzazione della persona umana nella totalità e globalità delle sue manifestazioni e dei suoi valori.

Le immissioni sonore intollerabili portano all'attenzione il rumore non già per le lesioni organiche che possa in ipotesi provocare per l'organismo umano, ma proprio per la oggettiva capacità dello stesso di travolgere l'equilibrio della persona, intesa come tale, cioè come soggetto teso a realizzare, come d'ordinario, le sue funzioni psichiche, ed ad espletare le attività rispondenti all'esercizio delle sue qualità soggettive e sociali (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85: secondo Trib. Milano, 21/10/99, in: Giur. milanese 2000, 68, "è ravvisabile il danno esistenziale da inquinamento acustico nel caso in cui, a causa del superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni sonore fissati dalla legge, si verifichi in concreto una lesione della serenità personale dell'individuo, ossia un'alterazione del benessere psico-fisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni e depressione").

Le immissioni rumorose intollerabili, quindi, posta la distinzione tra "integrità fisica dell'individuo" ed una nozione più estesa del bene "salute", comprendente il benessere psichico, la qualità della vita, anche di relazione, ed i valori della persona, integrano danno alla persona, ed alla sua salute, anche in assenza di lesioni immediatamente obiettivabili (cfr. Trib. Bari, 28/6/06, in: Giurisprudenzabarese.it 2006; Trib. Venezia, 27/3/07, in: Redazione Giuffrè 2007).

Posto, infatti, che, com'è noto, il rumore di intensità superiore alla soglia di tollerabilità determina in ciascun individuo reazioni di contenuto diverso (anche paura, ira, disperazione) e, comunque, tali da compromettere la cosiddetta "qualità uomo", intesa nel senso della capacità di produrre e ricevere le utilità, di qualunque natura, derivanti dall'attività lavorativa ed in genere dal mondo esterno, viene in rilievo una nozione di danno biologico che prescinde dalla effettiva sussistenza di menomazioni organiche dell'integrità psicofisica della persona umana e riguarda, invece, la compromissione della salute nel lato senso sopra indicato; in sintesi, comprensivo di tutte le potenzialità dell'integrità psicofisica, del normale esercizio, cioè, delle qualità del soggetto, ivi compresa le capacità relazionali con l'ambiente circostante e con i propri simili (cfr. C. App. Venezia, 31/5/85, cit., C. App. Milano 9/5/86), tanto che l'intollerabilità delle immissioni non può che considerarsi una fattispecie produttiva del danno alla salute.

Sicuramente deve, dunque, ritenersi ammissibile per la sua tutela il ricorso alla procedura d'urgenza prevista [dall'art. 700 C.p.c.](#), poiché essa è l'unica disposizione che consente in questa materia l'emissione di un provvedimento immediato (per la tutela dell'esigenza "di un immediato venir meno delle fonti di disturbo", cfr. ad es. Trib. Perugia, 15/6/99, in: Rass. giur. umbra 1999, 751; Trib. Catania, 13/12/01, in: Foro it. 2003, I, 673; Trib. Salerno, 3/11/04, in: Redazione Giuffrè

2005; sul rumore da transito di convogli ferroviari: Trib. Padova, 24/11/06, in: Redazione Giuffrè, 2007; Trib. Venezia, 4/10/04, in: Giur. merito 2005, 4 807; sul rumore da animali molesti: Trib. Salerno, 23/3/04, in: Redazione Giuffrè 2005).

3. Occorre, quindi, verificare la ricorrenza nel caso di specie dei due requisiti indispensabili per l'accoglimento del ricorso a norma di legge.

Quanto all'apparenza di fondatezza del pericolo di danno alla salute occorre esaminare il concetto di "normale tollerabilità" dell'immissione sonora.

La Corte di cassazione (cfr. ad es. Cass. 19/5/76, n. 1796) ha affermato che la valutazione della normale tollerabilità va fatta secondo indici oggettivi.

Successivamente la giurisprudenza assolutamente prevalente ha seguito, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell'intensità delle immissioni sonore di per sé, un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto "rumore di fondo", costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona.

Si reputa, cioè, necessaria l'assunzione di un punto di riferimento, dato dal rumore di fondo riscontrato in una determinata zona inteso come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti ad eccezione di quella in discussione.

Ove, poi, sia invocata tutela per una porzione definita dell'arco della giornata, la comparazione andrà condotta con il rumore di fondo che specificamente è rilevabile nella porzione temporale in questione.

Com'è noto, nel procedimento ai sensi [dell'art. 700 C.p.c.](#) non è richiesta, per le caratteristiche d'urgenza dello stesso, la prova conclusiva ed irrefutabile del temuto pregiudizio, ma soltanto quella indiziaria della fondatezza di tal timore.

Deve, quindi, stabilirsi se può fondatamente ritenersi che l'immissione in questione sia intollerabile, ad a tal fine occorre fissare un limite oltre il quale la differenza tra il rumore di fondo ed il livello sonoro determinato dalle immissioni assume tale connotazione.

La prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto eccedenti il limite normale di tollerabilità quelle immissioni che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo (cfr. Trib. Roma 2/5/64, Trib. Vigevano 23/3/73, Cass. 6/1/78, n. 38; C. App. Milano, 9/5/86, in: Foro it. 1986, I, 2870; Pretura Taranto, 17/6/88, in: Giur. agr. 1989, 440; Trib. Savona, 31/1/90, in: Giur. it. 1991, I, 2,606; Trib. Milano, 10/12/92, in: Resp. civ. e prev. 1993, 995; C. App. Milano, 17/7/92, in: Giur. it. 1994, I, 2, 717; Trib. Perugia, 13/3/93, e Trib. Orvieto, 5/4/93, entrambe in: Rass. giur. umbra 1993, 635; Pretura Taranto, 19 novembre 1993; Tribunale Como, 21/5/96, in: Arch. locazioni 1997, 103; Tribunale Orvieto, 14/4/97, in: Rass. giur. umbra 1997, 343; Trib. Modena, 5/11/03, in: www.giurisprudenzamodenese.it; Trib. Nola, 15/7/04, in: Ambiente e sicur. "04, 20, 107; Trib. Venezia, 4/10/04, in: Giur. mer. "05, 4, 807; Trib. Monza, 2/11/04, in: Giur. mer. "05, 4, 806; Trib. Mantova, 7/12/04, in: Giur. mer. "06, 5, 1179; Trib. Como, 18/4/05, in: Redazione Giuffrè, 2005); in qualche caso si è anche stabilito un valore assoluto (cfr. C. App. Cagliari, 2/6/93, secondo cui "Il limite di tollerabilità delle immissioni acustiche deve ritenersi superato nel caso in cui i rumori abbiano una intensità di oltre 25 decibel per le camere da letto, e di oltre 30 decibel per gli altri ambienti", in: Riv. giur. Sarda 1996, 647).

Posto, infatti, che il limite di tollerabilità non è quasi mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, la valutazione deve essere riferita da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e dall'altro alla situazione locale, con accertamento concreto che spetta al giudice (Cass. II, 6/1/78, n. 38, cit.; 27/7/83, n. 5157; II, 1/7/94, n. 6242; II, 10/1/96, n. 161; III, 3/2/99, n. 915).

4. In tale ottica, il limite differenziale di tre decibel è stato costantemente riconfermato anche dopo l'entrata in vigore del [D.P.C.M. 1/3/91](#).

Infatti, si ritiene che l'emanazione del [D.P.C.M. 1/3/91](#) pone un limite di "accettabilità" dell'inquinamento acustico che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione della tollerabilità delle immissioni sonore agli effetti [dell'art. 844 C.c.](#), ma che lo stesso decreto non ha introdotto nell'ambito della materia sostanziali novità: la norma regolamentare pone, infatti, dei limiti massimi assoluti differenziati per zona e limiti relativi, consistenti nella differenza massima insuperabile rispetto al livello del rumore ambientale, ma non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l'integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili, e comprende anche la sfera emotiva e psichica, le cui sofferenze sono meno obiettivamente misurabili ma non per questo meno reali (cfr. C. App. Milano, 29/11/91; C. App. Torino, 23/3/93, in: Arch. locazioni 1994, 823; Trib. Como, 21/5/96, cit.; Trib. Perugia, 8/11/97, in: Rass. giur. umbra 1998, 125; Cass. III, 19/7/97, n. 6662); a parte il fatto che un diritto primario della personalità non può, comunque, essere inciso negativamente da una disposizione normativa secondaria, d'ordine regolamentare; infine, detto decreto persegue finalità di carattere pubblico ed opera nei rapporti fra i privati e la Pubblica amministrazione, e perciò le disposizioni in esso contenute non escludono l'applicabilità [dell'art. 844 C.c.](#) nei rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini (Cass. II, 10/1/96, n. 161; II, 13/9/2000, n. 12080; II, 3/8/01, n. 10735; Trib. Monza, 29/9/03, in: Giur. mer. "04, 538).

In particolare, si ritiene che i limiti di maggior favore previsti dal [D.P.C.M. 1/3/91](#) non hanno modificato il quadro giuridico di cui agli [artt. 844 C.c.](#) e 32 cost., per cui il punto di intollerabilità è da ritenersi ancora raggiunto allorché un determinato rumore superi di tre decibel il rumore di fondo. L'orientamento espresso è, peraltro, conforme ad un ancor più consolidato orientamento in materia di inquinamento idrico, per il quale è stato a suo tempo chiarito che l'osservanza dei limiti di cui alle normative pubblicistiche di tutela delle acque non vale ad escludere di per sé il giudizio circa l'intollerabilità ed illiceità della immissioni inquinanti (Cass. S.U. 18/7/86, n. 4633).

In definitiva, quindi, i criteri stabiliti dal [D.P.C.M. 1/3/91](#) per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati soltanto purché siano considerati come un limite minimo e non massimo (Cass. II, 18/7/01, n. 5697).

5. Successivamente, la legge quadro sull'inquinamento acustico ([l. 26/10/95 n. 447](#)) ha fornito la definizione stessa di "inquinamento acustico", specificando che con questo termine si intende "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi".

La legge fissa valori limite, di qualità e di attenzione, con le seguenti definizioni:

limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente;

limite di immissione: è suddiviso in assoluto e differenziale; valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno; superare i limiti comporta sanzioni amministrative;

valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento;

valore di qualità: obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo.

La classificazione in zone è fatta per l'applicazione dei valori di qualità. Il successivo [D.P.C.M. 14/11/97](#) ha confermato l'impostazione del [D.P.C.M. 1/3/91](#) che fissava limiti di immissione assoluti

per l'ambiente esterno in un'unica tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti. Il valore numerico del limite assoluto di immissione è suddiviso per sei zone di destinazione d'uso e corrisponde esattamente ai limiti fissati dal [D.P.C.M. 1/3/91](#) (art. 3 e tabella C).

6. Invero, le ricerche scientifiche in materia hanno appurato che il suono che incide sulla sensazione sonora percepita dall'uomo varia, in funzione della variazione dei decibel, con progressione non aritmetica bensì logaritmica, in modo tale che, se un suono risulta superiore ad un altro di tre decibel, l'intensità sonora del primo diventa doppia rispetto a quella del secondo.

La giurisprudenza è pervenuta, quindi, all'affermazione secondo cui l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui [all'art. 844 C.c.](#), comporta la sussistenza di un danno da immissioni "in re ipsa", da liquidarsi, quindi, con esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso (Cass. III, 13/3/07, n. 5844).

Infatti la giurisprudenza è giunta a riconsiderare il rapporto della tollerabilità con il criterio del contemperamento, affermando che nel caso in cui è a rischio la salute, non sussiste neppure la necessità di effettuare il contemperamento di cui al secondo comma [dell'art. 844 C.c.](#) in quanto, trattandosi di un confronto con il bene assoluto e primario della salute, non è ammissibile alcun contemperamento in caso di intollerabilità delle immissioni nocive (cfr. ad es. Trib. Campobasso, 19/2/01, in: Giur. merito 2001, 672, secondo cui "delle immissioni illecite ed assolutamente intollerabili deve essere ordinata la cessazione totale, senza che siano attuabili soluzioni di contemperamento"; conformemente: "il contemperamento delle opposte esigenze previsto [dall'art. 844 C.c.](#) non consente di autorizzare immissioni intollerabili rispetto ad esigenze primarie, come il diritto alla salute, che prevale sui bisogni della produzione", secondo Pret. Vigevano, 22/3/85, in: Giur. merito 1985, 1040; infine, chiaramente, Cass. II, 9/8/89, n. 3675, ha stabilito che "ai fini [dell'art. 844 c.c.](#) l'intollerabilità delle immissioni, da valutarsi tenuto conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entità, risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilità che le rende insopportabili, al bene primario della salute"). Sicché non osta alla concessione della richiesta tutela nemmeno il criterio normativo del preuso, peraltro del tutto sussidiario dettato normativo, che il giudice non è tenuto a considerare in caso di immissioni intollerabili (Cfr. Cass. II, 11/5/05, n. 9865; Cass. II, 25/8/05, n. 17281). Si è, in proposito, perspicuamente osservato che "un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica sulle immissioni impone al giudice di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso" (Cass. III, 11/4/06, n. 8420). Il criterio attualmente utilizzato dalla Corte di cassazione è che "l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui [all'art. 844 c.c.](#), comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente "in re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui [all'art. 2043 c.c.](#) e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi [dell'art. 2059 c.c.](#)" (Cass. III, 13/3/07, n. 5844).

La più esplicita affermazione di questi principi si trova in una sentenza della seconda sezione (Cass. II, n. 5564/10, dep. 8/3/10), secondo cui: "La disciplina delle immissioni di cui [all'art. 844 cod. civ.](#), nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell'ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti [dall'art. 844 cod. civ.](#), dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita".

Con riferimento al periodo notturno, l'accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione di preuso (Cass. II, 25/1/06, n. 1418); a

parte il fatto che, per il periodo diurno, tali limiti non sono vincolanti (Cfr. Cass. II, 25/8/05, n. 17281; Cass. III, 18/1/06, n. 828).

8. Sul punto specifico del preuso è intervenuto ulteriormente il legislatore con l'art. 6-ter della [L. 27/2/09, n. 13](#), che prevede che "nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi [dell'articolo 844 del codice civile](#), sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso".

Con tale disposizione, contenuta in un provvedimento di ampio respiro recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'Ambiente", è espressamente dedicata alla "Normale tollerabilità delle immissioni acustiche", il legislatore sembra aver optato, quantomeno in materia di immissioni acustiche, per una sorta di interpretazione autentica del concetto di "intollerabilità" di un'immissione, attraverso il rinvio alla legislazione speciale, disciplinando indistintamente immissioni ed emissioni, e trasformando il criterio della priorità d'uso da meramente facoltativo a prioritario.

Tali modifiche richiedono un'operazione interpretativa che renda la nuova norma compatibile con il dettato costituzionale: da un lato, la convergenza dei valori pubblicistici con gli interessi privatistici avrebbe necessitato una maggiore generalizzazione da parte della norma, che, in quanto riferita (a differenza [dell'art. 844 C.c.](#)) alle sole immissioni ed emissioni acustiche, si espone ad evidenti rischi di censure per contrasto con [l'art. 3 Cost.](#); in secondo luogo, va ribadito che laddove venga in considerazione la tutela del diritto alla salute, il prudente apprezzamento giudiziale non può in alcun caso rimanere vincolato dai limiti fissati da norme regolamentari; la sovraordinazione di un diritto assoluto della persona alla disciplina secondaria di settore è principio indiscutibile di gerarchia delle fonti, e il rinvio normativo operato dalla norma primaria, peraltro per completa relazione, alla fonte secondaria, non può valere come limite alla tutela inibitoria e risarcitoria del bene primario della salute; per cui l'unica interpretazione consentita è quella che fa salva la possibilità, in ogni caso, di utilizzo della potestà discrezionale del giudice ordinario in ordine alla valutazione in concreto della tollerabilità od intollerabilità delle immissioni. In tal senso si è già chiaramente orientata la giurisprudenza con una pronuncia, che merita piena condivisione, secondo la quale il suddetto generale principio (secondo cui i parametri massimi previsti dalle norme regolamentari statali non sono vincolanti per il giudice ordinario nel momento in cui vengano in considerazione altri interessi costituzionalmente protetti, e in primo luogo il diritto alla salute) non è rimasto scalfito da quanto disposto dall'art. 6-ter della [L. n. 13/2009](#) (C. App. Milano, 31/8/09 n. 2168, in: Riv. giur. ambiente 2010, 2, 355).

7. Nel caso concreto, comunque, le esposte considerazioni sono in gran parte superate dal fatto che i due interventi dell'ARPA hanno accertato che, sia prima che dopo le modifiche apportate, sono violati anche i limiti massimi regolamentari. La natura, infatti, delle attività di emissione dei suoni consiste nell'utilizzo di macchinari industriali rumorosi, specificamente descritti nella relazione di ARPA sopra ricordata, connesso all'attività commerciale esercitata dai convenuti. La continuità dello svolgimento dell'attività è indiscutibilmente documentata e, peraltro, non contestata. In proposito, i valori normativi di riferimento sono fissati dal [D.P.C.M. 14/11/97](#). Si tratta di normativa speciale che stabilisce espressamente i "valori limite" di immissione sonora differenziale, nelle abitazioni e in periodo notturno, di 3 dBA.

Considerata, dunque, la natura delle attività descritte, l'origine dei rumori provenienti dall'immobile vicino; considerata, altresì, la destinazione ad abitazione degli immobili dei ricorrenti, nonché considerata la natura degli effetti delle immissioni sonore lamentati dai ricorrenti, consistenti, secondo anche l'ultima relazione ARPA, in un differenziale di rumorosità, sia nel periodo diurno che nel periodo notturno, di gran lunga superiore ai tre decibel, e consistenti altresì in un livello di rumorosità in violazione dei limiti normativi di cui al [D.P.C.M. 14/11/97](#) nel periodo notturno; considerata, pure, la natura di delibazione necessariamente sommaria dell'entità dell'emissione consentita nella presente fase cautelare, la differenza di rumore nel caso in esame appare rilevante e senza dubbio al di sopra dei limiti della normale tollerabilità, per cui deve ritenersi

sussistente il primo requisito richiesto dall'art. 700 C.p.c. della buona probabilità per i ricorrenti di ottenere, all'esito del giudizio di merito, una sentenza favorevole.

8. In ordine alla natura del fondo, l'eccezione secondo la quale l'immobile non è adibito ad abitazione, ma a portineria con alloggio notturno, è stata destituita di fondamento dall'istruttoria compiuta. Nel contratto di assunzione della ricorrente C. da parte del condominio (doc. n. 1 di parte ricorrente), è indicata chiaramente la disponibilità di alloggio; la teste Campolieti, dipendente del Comune di Modena e responsabile del procedimento avviato verso il bar, ha riferito: "Abbiamo chiesto informazioni e all'ufficio tecnico è risultato che l'alloggio è abitabile e non ci sono abusi (...)" ed a specifica domanda ha ribadito: "Risulta che la destinazione di quell'alloggio è ad uso residenziale, e così è sempre stato fin dagli '50, di edificazione dell'immobile. Così mi è stato detto dai tecnici dell'ufficio abusi. A noi però l'atto non è stato trasmesso, forse è stato trasmesso ai ricorrenti". Risulta, quindi, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, basata sull'inesistenza di un alloggio utilizzabile come abitazione da parte dei ricorrenti.

9. Da ultimo, sempre in ordine all'apparente fondatezza della domanda, va rilevato che svariati aspetti dell'illiceità della situazione sono forniti dalla stessa parte convenuta. Il teste Balestri, libero professionista laureato in fisica, ha, tra l'altro, dichiarato: "Io ho ricevuto incarico da uno dei titolari del forno di risolvere la situazione acustica inerente il forno e l'appartamento adiacente (...) Io ho già fatto una visita e sono entrato in possesso di una relazione dell'Arpa, che ho verificato essere corretta dal punto di vista tecnico. Non ho finito l'esame, ma sto elaborando degli interventi da fare per ridurre questa rumorosità. La relazione dell'Arpa è corretta, per strumentazioni e modalità utilizzate per verificare il differenziale. A mio avviso prima di fare ulteriori verifiche è opportuno effettuare alcuni interventi (...) La canna fumaria è posta in un cavedio che ho visitato in modo molto veloce, di fronte alle finestre dell'appartamento, insieme a molte altre macchine che possono produrre rumore, anche di altre attività. Quindi l'emissione di questo camino sicuramente c'è, e probabilmente va spostata, anche sotto il profilo rumoroso; però ci sono anche sorgenti rumorose, in questo cavedio. E poi, dal punto di vista acustico, quello che rileva non è tanto l'emissione a cielo aperto, quanto piuttosto i motori di spinta dei fumi, che sono collocati in un locale a piano terra, un ripostiglio (...)"

10. Quanto alla ricorrenza del pericolo nel ritardo, deve ritenersi che il fondato motivo di temere che il diritto alla salute sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile è, nel caso di specie, pienamente dimostrato. Infatti, è notorio, come sopra illustrato, che il rumore eccessivo incide, deteriorandola, sulla stessa qualità della vita, comportando per il soggetto alterazione del suo equilibrio psicofisico. Ne consegue che il danno che deriva è suscettibile soltanto in minima parte di essere valutato in termini economici e, quindi, non sarà mai completamente riparabile all'esito di un giudizio di merito, che si preannuncia, tra l'altro, di non semplicissima istruttoria, e non ancora iniziato.

Inoltre, per ritenere sussistente il pericolo di un danno alla salute non è indispensabile la ricorrenza di elementi probatori specifici, potendosi desumere l'esistenza sulla base delle caratteristiche obiettive delle immissioni. Nella presente fase cautelare, in fatti, non occorre la prova (di cui, peraltro, è già fornito un inizio) di esiti dannosi, obiettivamente in termini medico-legali.

Nel caso specifico del rumore, esso è di per sé nocivo alla salute ove eccedente i valori di normale tollerabilità, e per la realizzazione della lesione del diritto alla salute non è, quindi, necessaria alcuna ulteriore prova del danno, anche psicologico, subito (cfr. C. App. Torino 4/11/92, in: Giur. mer. 1993, I, 949; secondo Pretura Milano, 5/2/90, in: Resp. civ. e prev. 1990, 604, "anche in mancanza di prove specifiche circa la dannosità dell'eccessiva rumorosità, un rumore di elevata intensità comporta per l'individuo l'alterazione dell'equilibrio psicofisico e incide, deteriorandola, sulla qualità della vita"; secondo Trib. Milano, 25/6/98, in: Arch. locazioni 1998, 723, "in presenza di immissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità vi è lesione del bene salute nel momento stesso della realizzazione del fatto illecito, con conseguente esonero del danneggiato dalla prova dell'esistenza di patologie conseguenti alla lesione; pertanto la risarcibilità del danno biologico deve essere collegata all'esistenza e alla sopportazione di un'esposizione ad intollerabili e fortemente lesive immissioni acustiche, idonee a compromettere le utilità della vita di relazione

non godute"; secondo Trib. Milano, 10/12/92, in: Nuova giur. civ. commentata 1993, I, 786, "anche in mancanza della prova di patologie neuropsichiche l'esposizione ad intollerabili immissioni acustiche dà luogo ad un danno biologico - risarcibile in via equitativa - dovuto allo "stress", al fastidio, all'esasperazione e alla tensione psicologica sopportati").

In altri termini, posto che nel caso del rumore può affermarsi che, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico, un danno alla salute sia conseguenza certa o altamente probabile del superamento di una determinata soglia differenziale di rumorosità, l'accertamento del requisito del presupposto cautelare del pericolo discende dalla verifica concreta dell'intollerabilità dell'immissione.

Nel caso concreto, infine, e con riferimento al periodo notturno, che peraltro è quello normalmente dedicato al riposo, e su cui incide significativamente il rumore provocando disturbi del sonno nocivi per la salute, è accertata al situazione di illiceità per superamento diretto del limite normativo previsto dalla normativa speciale.

11. Sempre ai predetti fini, nel caso di specie assumono ulteriore rilievo i seguenti elementi:

- la durata obiettiva dell'esposizione nociva, in quanto il presente ricorso è stato avviato nel novembre 2011 e, attraverso più udienze e l'asserita cessazione della materia del contendere da parte convenuta per effetto di lavori effettuati nelle more del processo, rivelatisi poi inutili, ha visto protrarre l'attività lesiva per quasi sette mesi dalla sua instaurazione;

- la condotta di parte convenuta documentata dalla seconda relazione ARPA laddove si legge che al momento del sopralluogo i titolari asserivano di non riuscire ad accendere il condizionatore, circostanza che denota un intento ostativo all'accertamento della verità sostanziale, contrario al necessario spirito di leale collaborazione tra l'attività del giudice e quella delle parti, nel corso del processo;

- la documentazione medica prodotta da parte ricorrente che attesta, in data 22/5/11, un ricovero al Pronto Soccorso per cefalea e stato di agitazione, in cui la paziente riferisce che non riesce a riposare la notte perché l'attività di panificio rende impossibile il riposo notturno.

Deve, quindi, ritenersi in concreto ricorrente anche il secondo requisito normativo.

12. Verificata la sussistenza di entrambi i presupposti del richiesto provvedimento, e l'assenza di ragioni contrarie, resta da stabilire quale contenuto debba avere il provvedimento d'urgenza.

Nel prosieguo del giudizio di merito potranno, ovviamente, meglio valutarsi gli effetti delle immissioni moleste sulla salute dei ricorrenti ed operare un ponderato contemperamento dei diritti ed interessi in conflitto.

In questa sede va osservato, da un lato, che le ore post lavorative, normalmente quelle serali, sono comunemente dedicate al riposo della persona, essenziale per un corretto equilibrio psicofisico, e che la notte è dedicata alla forma più completa di riposo, il sonno, che è esigenza imprescindibile ed irrinunciabile per l'essere umano.

Se, dunque, dette esigenze (tutelate, tra l'altro, per quanto concerne le ore notturne, anche in sede penale [dall'art. 659 C.p.](#), e poi in via amministrativa) appaiono compatibili con una attività contenuta nei limiti di rumorosità di legge, di certo dette esigenze sono incompatibili con una attività che comporti il superamento di detti limiti.

Nella specie, comunque, l'accertamento dell'ARPA attesta che "che l'impianto determina comunque il superamento del limite di immissione differenziale anche in periodo diurno"; l'impianto in funzione è, quindi, allo stato attuale, illecito sia in ambito diurno che notturno. In questa situazione non resta che effettuare opere consistenti di adeguamento dell'impianto, o fermare il medesimo. Si è cercato di evitare quest'ultimo risultato durante vari mesi di udienze, tentativi di

conciliazione e concessioni di fiducia ad asserite attività di messa a norma, ma l'esito è stato quello documentato dalla relazione di ARPA, i cui tecnici si sentono anche rispondere che non si riesce a mettere in funzione un condizionatore. In questa situazione, ed ai presenti fini di tutela urgente e provvisoria, è primaria l'esigenza di impedire l'attuazione e la prosecuzione della situazione di illiceità.

13. Inoltre, va ribadito che nel caso di specie non sussiste neppure la necessità di effettuare il contemperamento di cui al secondo comma [dell'art. 844 C.c.](#), e sul punto va richiamato per esteso quanto sopra esposto al punto 6. Da ultimo, si ricorda la compiuta riaffermazione di questi principi nella già citata sentenza di legittimità secondo cui il diritto ad una normale qualità della vita è prevalente rispetto alle esigenze della produzione (Cass. II, n. 5564/10, cit.).

Nel caso di specie, in particolare, l'accertata illiceità per superamento dei limiti normativi preclude qualunque contemperamento o considerazione di preuso.

14. In conclusione, il ricorso cautelare va accolto, con emanazione della cautela richiesta. Al fine di realizzare gli effetti cautelari richiesti, è, allo stato, necessario inibire al resistente di provocare nella proprietà dei ricorrenti una differenza col rumore di fondo pari o superiore a tre decibel, e comunque superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente; questo risultato, obiettivo finale anche dell'instaurando giudizio di merito, potrà forse essere raggiunto mediante l'individuazione di opportuni accorgimenti tecnici, mediante valutazioni da compiersi nella futura istruttoria, che non sono state possibili in sede di delibazione sommaria; ai fini della presente fase cautelare è, invece, imprescindibile, imporre la cessazione temporanea dell'attività illecita, e ciò fino alla riconduzione a norma di legge del livello di rumorosità; dunque, la sospensione dell'attività, sia diurna che notturna. Questo risultato estremo si impone in presenza di alcune condizioni del caso concreto: il refrigeratore è idoneo a generare un rumore superiore a quello consentito; è lo stesso resistente che dichiara di considerare il refrigeratore "strumento indispensabile per l'esercizio dell'impresa" (da ultimo, cfr. verbale d'udienza 7/6/11); gli interventi predisposti dai resistenti e dal tecnico da loro incaricato non sono riusciti a ricondurre a norma i livelli di rumorosità. Se fosse stato possibile, nei vari mesi di durata di questo procedimento cautelare, ottenere un risultato accettabile, la sospensione dell'attività avrebbe potuto essere evitata. Allo stato questo non è possibile e, dunque, in attesa della decisione definitiva, l'unico strumento utilizzabile è fermare l'attività illecita.

15. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies, 669 octies e 700 C.p.c.,

ordina a F.&M. S.r.l., con sede in Modena, via Reiter 125, in persona del rappresentante pro-tempore, di sospendere ogni attività produttiva di rumore posta in essere, in ore diurne e notturne, nei locali aziendali del Bar Cafè 365 sito in Modena via Emilia Est-angolo via Trento Trieste al n. 2/8, e ciò al fine di eliminare immissioni acustiche intollerabili, nei sensi di cui in motivazione, nell'alloggio di R. G. e P.C., di Modena, via Trento Trieste 5, e ciò fino all'adozione di misure idonee ad evitare la prodursi delle predette immissioni;

dichiara tenuta e condanna la società F.&M. S.r.l. a rifondere a R. G. e P.C., in solido tra loro, le spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro. 2.000,00 di cui Euro. 100,00 per esborsi, Euro. 900,00 per competenze, e Euro. 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.